



COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO
Piazza della Chiesa, 1
38016 MEZZOCORONA (TN)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, PER L'IGIENE AMBIENTALE E PER IL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 28.02.2025

IL PRESIDENTE
Laura Tonioli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Paoletto
f.to digitalmente

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ARTICOLO 4 - RIFIUTI URBANI DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	9
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	10
ARTICOLO 8 - CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI	11
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DOMESTICO.....	11
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA.	13
ARTICOLO 11 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)	13
ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DI UTENZE NON DOMESTICHE	14
ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DI UTENZE NON DOMESTICHE .	14
ARTICOLO 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	15
ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI	15
ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	16
ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	16
ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	16
ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
ARTICOLO 20 - GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI TESSILI SANITARI.....	17
ARTICOLO 21 - RACCOLTA DEL VETRO.....	17
ARTICOLO 22 - RACCOLTA IMBALLAGGI MULTIMATERIALE LEGGERO.....	18
ARTICOLO 23 - RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE	18
ARTICOLO 24 - UTILIZZO DELLA TESSERA PERSONALE E DELLE ISOLE STRADALI.....	19
ARTICOLO 25 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	19
ARTICOLO 26 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	20
ARTICOLO 27 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO, DELLA SEGNALETICA E DI STRUTTURE PUBBLICHE	20
ARTICOLO 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE	20
ARTICOLO 29 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE	20
ARTICOLO 30 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	21
ARTICOLO 31 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	21
ARTICOLO 32 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	21
ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	22
ARTICOLO 34 - POZZETTI STRADALI E FONTANE	22
ARTICOLO 35 - CAROGNE DI ANIMALI.....	22

ARTICOLO 36 - CONDUZIONE DI ANIMALI.....	22
ARTICOLO 37 - CANTIERI EDILI	23
ARTICOLO 38 - RIFIUTI INERTI	23
ARTICOLO 39 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	23
ARTICOLO 40 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.....	24
ARTICOLO 41 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	24
ARTICOLO 42 - SGOMBERO DELLA NEVE.....	24
ARTICOLO 43 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ	24
ARTICOLO 44 - SPAZZAMENTO DELLE STRADE.....	25
ARTICOLO 45 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	25
ARTICOLO 46 - SANZIONI	25
ARTICOLO 47 - OBBLIGO AL RIPRISTINO	26
ARTICOLO 48 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
2. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali;
 - f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi previsti dall'art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m..

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter) "rifiuti urbani":
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o

sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che così dispone:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184 ter, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

- oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed d); si fa salvo quanto previsto dalle leggi sanitarie, nonché quanto previsto dalle norme di polizia mortuaria.
3. Sono **rifiuti speciali** (articolo 184 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.):
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.Lgs.

03.04.2006 n. 152;

- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, e nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m..
5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - RIFIUTI URBANI DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e differenziati, provenienti dalle utenze non domestiche, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, ed indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., modificato dal D.Lgs. 116/2020.
2. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Le utenze non domestiche possono inoltre accedere al Centro Raccolta del Comune dove sono iscritte, per conferire alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, definiti in un'apposita convenzione stipulata con l'ente gestore.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198 comma 2bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.).
5. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., nei modi stabiliti dal relativo regolamento di attuazione. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fino all'istituzione dell'Autorità di ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152 e s.m., la titolarità della gestione dei rifiuti urbani da avviare allo smaltimento è del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente, avvalendosi

dell'azienda consorziale ASIA –Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, che ha sede a Lavis, in Via G. di Vittorio n. 84.

2. Il Comune sul proprio territorio comunale garantisce il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a stabilire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente e di ogni altra area di competenza comunale.
3. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente regolamento;
 - c) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private, recintate e non, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso d'inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia tramite il soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. n. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.
5. Il Comune, ovvero l'ente gestore di cui al comma 1, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.
6. Le attività di recupero dei rifiuti urbani potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo nel quale dovranno essere individuate le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.
7. Il gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
8. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

ARTICOLO 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità di gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;

- c) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori e odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa, pertanto, viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata e tale da evitare, per quanto possibile, che la produzione dei rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento e che l'eccessiva permanenza dei rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti di ordine igienico-sanitario; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata al primo giorno utile.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia, di concerto con il soggetto gestore del servizio.
2. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte particolari (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del Comune.
3. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
4. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti.
5. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. È pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se gli stessi dovessero risultare pieni.
6. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
7. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto e bruciare rifiuti in casa.
8. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente regolamento ed è vietato ai soggetti che non siano residenti o abbiano sede nel Comune, ovvero che non siano iscritti nell'elenco degli utenti del Comune di Mezzocorona per la riscossione della tariffa di igiene ambientale.
9. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 a 500,00.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 e di una somma da Euro 105,00 a 620,00 qualora le violazioni riguardino rifiuti pericolosi o ingombranti.
11. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 6 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 8 - CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel comune di Mezzocorona, accessibile, secondo le indicazioni contenute nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, agli utenti iscritti nell'elenco comunale per la riscossione della tariffa di igiene ambientale, per il conferimento solo in determinati orari; è presidiato da apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, tra i quali quelli per cui non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative e/o quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. È fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. È vietato depositare all'esterno del centro di raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DOMESTICO

1. La raccolta della frazione secca non riciclabile viene effettuata mediante il sistema di isola ecologica di prossimità con accesso gestito con la tessera personale consegnata all'utente oppure, per le utenze non domestiche e per gli utenti domestici identificati dal comune con particolari difficoltà a causa di malattia o handicap che ne facciano richiesta (escluse le utenze site in località Monte), con sistema "porta a porta", attraverso l'identificazione delle utenze e con le seguenti modalità:
 - a) Ogni singola utenza deve essere dotata e ha l'obbligo di ritirare (presso l'ente gestore del servizio o presso gli uffici comunali) le tessere personali per l'accesso ai cassonetti. Per il sistema "porta a porta", nei casi previsti, ogni utenza deve essere dotata e ha l'obbligo di ritirare (presso l'ente gestore del servizio o presso il Centro Raccolta Materiali di Mezzocorona) uno o più contenitori rigidi per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui la tessera o il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà invece alla riconsegna della tessera o del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo ne dichiara l'avvenuta sottrazione.
In caso di servizio "porta a porta", in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti dei singoli utenti, si valuterà la misura idonea del contenitore.
Il costo derivante da eventuali danni ai contenitori per oggettiva negligenza da parte degli utenti o in caso di smarrimento sarà pari al costo del dispositivo stesso come da prezzario approvato dal comune.
 - b) Il gestore del servizio deve garantire l'individuazione automatica e la misurazione del volume/peso del rifiuto secco raccolto di ogni utenza in vista dell'applicazione della tariffa cosiddetta puntuale. L'utente ha il dovere di utilizzare il servizio.
 - c) I rifiuti devono essere conferiti dall'utente utilizzando qualsiasi tipologia di sacchetto idoneo all'uso. I sacchetti devono essere depositati ben chiusi. Il conferimento nelle isole stradali deve avvenire con un sacco o più sacchi della volumetria massima di 30 litri. La messa in dimora di

sacchetti od oggetti più grandi della bocchetta, atti ad incastrarsi impedendone la chiusura, o danneggiando la bocchetta stessa, saranno sanzionati secondo le disposizioni del successivo comma 8.

- d) È vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - e) È inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, o all'interno di contenitori assegnati ad altri utenti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.
 - f) È vietato introdurre nel cassonetto del secco qualsiasi altro rifiuto che sia riciclabile.
 - g) In aggiunta alle suddette modalità, per i conferimenti di rifiuti voluminosi, il gestore del servizio presso il Centro Raccolta Materiali mette a disposizione degli utenti richiedenti appositi sacchetti (sacchi ambra) del volume di litri 120, tariffati con il costo a litro stabilito dal comune. I sacchetti contenenti i rifiuti voluminosi dovranno essere conferiti presso lo stesso centro di raccolta.
2. La pulizia dei contenitori personali deve essere fatta dagli stessi utenti. Inoltre, in caso di cessazione dell'utenza, i bidoncini devono essere riconsegnati al Comune o al gestore del servizio puliti e disinfettati. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore personale fissato in euro 10,00. Per la mancata riconsegna del contenitore e/o delle tessere è previsto invece l'addebito in fattura sulla base del prezzario approvato dal Comune.
 3. Gli utenti serviti con il "porta a porta" devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta prestabilito; i contenitori "porta a porta" devono essere ritirati a cura dell'utente entro le ore 21 del giorno di raccolta. La raccolta viene effettuata sul suolo pubblico, al limite del confine di proprietà dell'utente, ove egli colloca i contenitori o presso punti individuati dal Comune in collaborazione con il gestore del servizio, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta, ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta salvo casi specifici autorizzati dal Comune. In alcuni casi, per esigenze di servizio, i mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso e a discrezione dell'ente gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risultino in qualsiasi modo impediti od ostacolati, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
 4. Il gestore del servizio potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.
 5. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
 6. Il sistema di raccolta "porta a porta", previsto dal comma 1, non trova mai applicazione per le utenze site in località Monte di Mezzocorona. Anche sul territorio del Monte di Mezzocorona si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, commi da 4 a 8.
 7. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
 8. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 lett. c), d), 2, 3 e 7, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.
 9. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. a), e) e f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA

1. La raccolta della frazione organica (umido) del rifiuto viene effettuata mediante il sistema d'isola ecologica di prossimità oppure, per le utenze non domestiche (escluse le utenze site in località Monte) con sistema "porta a porta", attraverso l'identificazione delle utenze e con le seguenti modalità:
 - a) Il rifiuto umido deve essere conferito dall'utente negli appositi contenitori stradali, con accesso gestito con la tessera personale consegnata all'utente, in sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso il Centro di Raccolta Materiali del Comune.
 - b) È obbligatorio l'uso dei sacchetti in dotazione da parte dell'ente gestore o comunque di sacchetti compostabili certificati per il conferimento ai contenitori stradali ed è vietato lo svuotamento del rifiuto organico sfuso nei cassonetti.
 - c) Nel caso di servizio "porta a porta" gli utenti devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta stabilendo collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico-sanitarie, utilizzando sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso il Centro di Raccolta Materiali del Comune. I contenitori "porta a porta" devono essere ritirati a cura dell'utente entro le ore 21 del giorno di raccolta. In alcuni casi, per esigenze di servizio, i mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso, ed a discrezione dell'ente gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari, o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta. Ove l'accesso ed il transito risultino in qualsiasi modo impediti od ostacolati, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
 - d) È vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - e) È vietato conferire nel contenitore per l'umido rifiuti diversi dalla frazione organica o con modalità diverse da quelle stabilite e depositare i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori.
 - f) Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. b), c), d) ed e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 11 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. In alternativa al conferimento con modalità di cui all'art. 10, il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario.
5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i

seguenti aspetti:

- a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge e/o regolamento, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Comune ed identificabile.
 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore deve di norma conferire i rifiuti con le modalità di cui all'art. 9, mediante l'utilizzo di contenitori dedicati situati su aree private oppure mediante le apposite tessere per conferire ai cassonetti stradali assegnati.
2. All'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. Previa richiesta, le attività non domestiche, quali uffici, studi o attività autorizzate dall'ente gestore in quanto produttori di quantità di rifiuti urbani paragonabili ad un'utenza domestica, potranno rinunciare al servizio "porta a porta" e, dotati delle apposite tessere, potranno conferire ai cassonetti stradali anche il secco indifferenziato.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00

ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore non domestico deve conferire la frazione organica dei rifiuti con le modalità di cui all'art. 10, mediante l'utilizzo di contenitori dedicati situati su aree private oppure mediante le apposite tessere per conferire ai cassonetti stradali assegnati.
2. All'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. Previa richiesta, le attività non domestiche, quali uffici, studi o attività autorizzate dall'ente gestore in quanto produttori di quantità di rifiuti urbani paragonabili ad un'utenza domestica, potranno rinunciare al servizio "porta a porta" e, dotati delle apposite tessere, potranno conferire ai cassonetti stradali anche la frazione organica.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00

ARTICOLO 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a) essere posizionati a cura del gestore del servizio in area pubblica idonea, d'intesa con il Comune, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio a cura del gestore del servizio; il Comune provvede alla costante pulizia della piazzola ed al periodico lavaggio della stessa.
4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Sono rifiuti ingombranti quei rifiuti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che non entrano nel cassonetto da 120 litri, e che non necessitano di essere smontati con alcuno strumento di lavoro (es. materassi, ombrelloni, divani, poltrone, etc..). Non sono rifiuti ingombranti, ad esempio: box doccia, porte, finestre, scarponi da sci, servizi di piatti, etc.
2. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
3. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte delle utenze domestiche negli appositi centri di raccolta materiali o presso appositi container posizionati, secondo un calendario su chiamata, in aree comunali.
4. Il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è compreso nella tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze domestiche che conferiscono direttamente al centro raccolta. Il limite massimo è di 1 mc o n.1 pz/giorno per utenza.
5. Per il servizio svolto a domicilio, se attivato, su richiesta degli interessati, è previsto un corrispettivo stabilito nel listino approvato dal Comune.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. I beni durevoli e le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti al centro di raccolta materiali. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a. frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b. televisori;
 - c. computer e relativi accessori;
 - d. lavatrici e lavastoviglie;
 - e. condizionatori d'aria e climatizzatori;
 - f. elettrodomestici, radio, cellulari, utensili elettrici, fotocopiatrici, fax;
2. Il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al precedente comma 1 è compreso nella tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze domestiche che conferiscono direttamente al centro raccolta.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'allegato D) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m., provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a 450,00.

ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta materiali oppure con specifico servizio a domicilio a pagamento.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 60,00 a 360,00.

ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 20 - GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI TESSILI SANITARI

1. I rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie rientranti nei rifiuti urbani (vedi art 3 del presente regolamento), vengono raccolti con le modalità previste per ogni frazione per le utenze non domestiche.
2. I rifiuti prodotti dai cittadini durante le cure domiciliari (quali a titolo esemplificativo pannoloni o sacche vuote per dialisi o alimentazione domiciliare) vanno conferiti nel rifiuto secco indifferenziato, richiedendo all'occorrenza l'apposito servizio "porta a porta".
3. Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle strutture sanitarie o rifiuti sanitari prodotti durante le cure domiciliari saranno raccolti da operatori specializzati indicati dall'Azienda Sanitaria Provinciale o incaricati dalle strutture sanitarie stesse.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 21 - RACCOLTA DEL VETRO

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da soli imballaggi in vetro viene svolto dal gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali verdi o con coperchio di colore verde, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite. L'accesso a tali cassonetti è gestito con la tessera personale consegnata all'utente;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi risultano pieni;
 - f) i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti;
 - g) nei contenitori di cui alla lettera a) non possono essere conferiti lattine e barattolame;
 - h) il conferimento nelle isole stradali deve avvenire sfuso, con particolare attenzione a non lasciare nessun contenitore o liquido sulla bocca stessa, ma a far scendere nella campana tutti gli imballaggi in vetro. La messa in dimora di sacchetti od oggetti più grandi del volume massimo di 20 litri o posizionati non correttamente atti ad incastrare l'apertura impedendone la chiusura, o danneggiando l'apertura stessa o il riduttore posto all'interno, saranno sanzionati secondo le disposizioni del successivo comma 2.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. d) e h) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. e), f) e g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

ARTICOLO 22 - RACCOLTA IMBALLAGGI MULTIMATERIALE LEGGERO

1. Il servizio di raccolta multimateriale leggero (imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata) viene svolto dal gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali azzurri o con coperchio di colore azzurro idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite. L'accesso a tali cassonetti è gestito con la tessera personale consegnata all'utente;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e, in generale, in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio;
 - d) la raccolta può essere effettuata anche tramite press-container, dotati di tecnologia per pesare il rifiuto conferito e per compattarlo e renderlo meno voluminoso. L'accesso ai press-container è gestito con la tessera personale consegnata all'utente; tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, hanno pertanto accesso ai press-container ubicati in località Fenice. Il Comune può riconoscere un corrispettivo legato alla quantità del materiale conferito da ciascun utente con questa modalità;
 - e) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - f) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni;
 - g) i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti;
 - h) il conferimento nelle isole stradali deve avvenire sfuso con particolare attenzione a non lasciare nessun contenitore o liquido sulla bocca stessa, ma a far scendere nella campana tutti gli imballaggi. La messa in dimora di sacchetti od oggetti più grandi del volume massimo di 20 litri o posizionati non correttamente atti ad incastrare l'apertura impedendone la chiusura, o danneggiando l'apertura stessa o il riduttore posto all'interno, saranno sanzionati secondo le disposizioni del successivo comma 2.
Il conferimento nei press-container deve avvenire sfuso o in sacchi preferibilmente non neri, con particolare attenzione alla volumetria dei sacchi tali da non impedire la chiusura della bocca del press. Il volume massimo conferibile ai press-container è 240 litri per apertura, pari a due sacchi da 120 litri;
 - i) nei contenitori di cui alla lettera a) possono essere conferiti anche lattine, barattolame e cartoni per bevande e alimenti (poliaccoppiati tipo tetrapak).
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. e) e h) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. f) e g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

ARTICOLO 23 - RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali gialli o con coperchio di

colore giallo, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite. L'accesso a tali cassonetti è gestito con la tessera personale consegnata all'utente;

- b) l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti nei contenitori attraverso gli appositi fori;
- c) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
- d) la raccolta può essere effettuata anche tramite press-container, dotati di tecnologia per pesare il rifiuto conferito e per compattarlo e renderlo meno voluminoso. L'accesso ai press-container è gestito con la tessera personale consegnata all'utente; tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, hanno pertanto accesso ai press-container ubicati in località Fenice. Il Comune può riconoscere un corrispettivo legato alla quantità del materiale conferito da ciascun utente con questa modalità;
- e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni;
- f) il conferimento nelle isole stradali deve avvenire sfuso con particolare attenzione a non lasciare nessun cartone o sacchetto di carta sulla bocca stessa, ma a far scendere nella campana tutti i rifiuti. La messa in dimora di sacchetti od oggetti più grandi del volume massimo di 20 litri o posizionati non correttamente atti ad incastrare l'apertura impedendone la chiusura, o danneggiando l'apertura stessa, saranno sanzionati secondo le disposizioni del successivo comma 2.

Il conferimento nei press-container deve avvenire sfuso con particolare attenzione alla volumetria dei cartoni tali da non impedire la chiusura della bocca del press. Il volume massimo conferibile ai press-container è 240 litri per apertura, pari a due sacchi/scatoloni da 120 litri.

- 2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. c) e f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
- 3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

ARTICOLO 24 - UTILIZZO DELLA TESSERA PERSONALE E DELLE ISOLE STRADALI

- 1. La tessera personale, utilizzata per i conferimenti alle isole stradali descritti nei precedenti articoli, viene consegnata in due copie per l'esclusivo uso di conferimento dei rifiuti, è strettamente personale ed ogni utilizzo non corretto sarà sanzionato con le disposizioni previste nei relativi articoli.
- 2. In caso di eventuale smarrimento o danneggiamento causati alla tessera, anche per incuria, verrà consegnato un altro dispositivo addebitando il relativo costo.
- 3. A seguito di eventuale trasferimento di residenza o cessazione dell'attività, il dispositivo deve essere riconsegnato al Comune (o all'ASIA) contestualmente alla comunicazione di chiusura della propria posizione. La mancata riconsegna del dispositivo comporterà il pagamento del costo del dispositivo stesso e l'eventuale prosecuzione dell'addebito della tariffa d'igiene ambientale.
- 4. L'isola di prossimità viene attribuita dal gestore all'utente. In caso di necessità il gestore può modificare l'isola di prossimità e l'utente verrà informato al riguardo.

ARTICOLO 25 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- 1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 26 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO, DELLA SEGNALETICA E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. È inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
4. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di rifiuto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private, i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 29 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite

dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune e l'ente gestore le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00.

ARTICOLO 30 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico utilizzate come pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 31 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00.

ARTICOLO 32 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune il programma

delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso al fine di garantire l'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti. Nelle attività promosse o finanziate dall'amministrazione comunale è agevolato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali riutilizzabili e biodegradabili.

2. A manifestazioni terminate la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Per manifestazioni di particolare rilevanza, il termine di un'ora potrà essere prolungato con apposita indicazione del Comune. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
4. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00.

ARTICOLO 34 - POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00

ARTICOLO 35 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal regolamento CE del 21.10.2009, n. 1069 e s.m. e dalle linee guide per l'applicazione del medesimo, così come recepite a livello provinciale. Tale prescrizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 36 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se di indole pericolosa, o aggressiva, devono essere muniti anche di museruola.

2. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
3. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
4. I cani vaganti liberamente, saranno, quando possibile, accalappiati e custoditi per la durata di tre giorni presso strutture appositamente individuate. Trascorso tale periodo di custodia, si procederà ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.
5. Con ordinanza comunale possono essere definite modalità di conduzione degli animali, in esecuzione delle norme disposte dal presente articolo.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
7. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 37 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00.

ARTICOLO 38 - RIFIUTI INERTI

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso le discariche autorizzate.
3. È possibile portare inerti in modiche quantità ed a esclusivo uso domestico, anche al centro di raccolta materiali entro i limiti quantitativi stabiliti dall'ente gestore.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 39 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono, laddove gli autori dello stesso rimangano ignoti oppure siano stati anche successivamente identificati e non provvedano alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese sostenute.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 a 500,00.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 40 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. È altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.
4. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 150,00.

ARTICOLO 41 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 42 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.
2. È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 43 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti, previa autorizzazione, a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 44 - SPAZZAMENTO DELLE STRADE

1. Lo spazzamento stradale, meccanico e manuale viene effettuato in economia dal Comune o, in alternativa, tale servizio può essere affidato direttamente all'ente gestore.
2. L'ente gestore assicura, a richiesta dei Comuni, attività di spazzamento manuale, la pulizia delle isole stradali e altri servizi (compresi cestini stradali e deiezioni canine), anche avvalendosi della collaborazione di terzi, con le cadenze di volta in volta programmate fra l'ente gestore e il Comune.

ARTICOLO 45 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie inerenti alle violazioni al presente regolamento, relativamente al conferimento dei rifiuti e, più in generale, all'igiene ambientale, sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Locale. Il gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.
2. I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dal disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. I trasgressori possono essere identificati anche tramite la tessera personale utilizzata per conferire in maniera non conforme a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente all'ente gestore del servizio o al Comune.
4. Gli uffici preposti dell'ente gestore e del Comune possono effettuare analisi specifiche sui singoli utenti o sulle singole frazioni di rifiuto o isole ecologiche e CR al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti e il mancato utilizzo o abuso del servizio stesso.

ARTICOLO 46 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 04.03.2006, n. 152 e s.m. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie specificate nei singoli articoli del presente regolamento.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento le sanzioni amministrative applicabili sono determinate da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 47 - OBBLIGO AL RIPRISTINO

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli e delle sanzioni penali eventualmente previste dalla legge, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 48 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva. È abrogato il regolamento in materia di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 de 06.10.2003 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29.03.2012.
4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dal gestore del servizio con proprio regolamento.